

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione del 9 aprile 2015 relativa alla riqualificazione del contratto del ricorrente e, se del caso, la decisione del 13 ottobre 2015 (R/513/15) che ha respinto il reclamo del ricorrente;
- in subordine, condannare la Commissione al risarcimento del danno subito dal ricorrente a causa del rigetto della sua richiesta di riqualificazione;
- condannare la convenuta alle spese.

Ricorso proposto il 29 gennaio 2016 — ZZ e a./SEAE**(Causa F-6/16)**

(2016/C 145/46)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrenti:* ZZ e a. (rappresentanti: N. de Montigny e J.N. Louis, avvocati)*Convenuto:* Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento delle buste paga dei ricorrenti del mese di marzo 2015 e di quelle stabilite in seguito nella parte in cui esse applicano la decisione del SEAE di ridurre l'indennità correlata alle condizioni di vita dal 15 % al 10 %.

Conclusioni dei ricorrenti

- dichiarare inapplicabile ai ricorrenti la decisione del direttore generale amministrativo del SEAE del 23 febbraio 2015;
- annullare, di conseguenza, la loro busta paga di marzo 2015, e quelle stabilite in seguito nella parte in cui esse applicano una ICV del 10 %;
- condannare il SEAE alle spese.

Ricorso proposto il 4 febbraio 2016 — ZZ/Commissione**(Causa F-7/16)**

(2016/C 145/47)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentante: C. Mourato, avvocato)*Convenuto:* Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della Commissione che riduce l'importo dell'indennità compensativa versata alla ricorrente, assunta con contratto a tempo indeterminato di diritto belga, e che prevede il recupero degli importi versati in eccesso.

Conclusioni della ricorrente

- In via principale, annullare la nota del 9 aprile 2015 della Commissione (PMO) indirizzata alla ricorrente nonché il foglio paga che successivamente la applica e, per quanto necessario, la nota del 12 dicembre 2014 nonché i fogli paga successivamente emessi, per quanto concerne il ricalcolo della sua indennità compensativa mensile, e più precisamente:
 - Nota del 9 aprile 2015 della Commissione europea (Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali, PMO/1 — Retribuzioni e gestione dei diritti pecuniari individuali) alla ricorrente;
 - Fogli paga da 04/2015 a 06/2015 della ricorrente e successivi fogli paga che contengono una ritenuta di EUR 208,30 (codice DPN — Rimborso debito) e fogli paga susseguenti;
 - Nota preliminare del 12 dicembre 2014 della Commissione europea (Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali, PMO/1 — Retribuzioni e gestione dei diritti pecuniari individuali) alla ricorrente;
 - Fogli paga da 12/2014 a 03/2015 della ricorrente.
- In subordine, annullare le note e i fogli paga nella parte in cui operano ritenute retroattive sui compensi percepiti dalla ricorrente fino al 9 aprile 2015.
- In ogni caso, condannare la convenuta alle spese.

Ricorso proposto il 5 febbraio 2016 — ZZ/EMA**(Causa F-8/16)**

(2016/C 145/48)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (EMA)

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della relazione di valutazione della ricorrente per l'anno 2014 e della decisione del 1° aprile 2015 dell'autorità abilitata a concludere i contratti (AHCC) di non rinnovare il contratto di agente temporaneo della ricorrente e domanda di risarcimento danni per il danno morale asseritamente subito.